

Regolamento dell'imposta di soggiorno nella città di Venezia

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n.446 del 15.12.1997.
2. Il regolamento istituisce l'imposta di soggiorno nel Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 4 decreto legislativo n.23 del 14.2.2011, disciplinandone l'applicazione.
3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 2

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Venezia, di cui alla legge regionale in materia di turismo.

Articolo 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.
2. Il soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Venezia;
 - b) minori entro il decimo anno di età;
 - c) coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù ed in strutture ricettive di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Venezia;
 - d) coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale
 - e) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - f) entrambi i genitori accompagnatori di malati;
 - g) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno venticinque partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;

- h) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per esigenze ambientali;
 - i) gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio.
2. L'esenzione di cui ai punti d), e) e f) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

Articolo 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. Nelle strutture di cui all'art. 2, l'imposta è applicata fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.
4. Alle strutture ricettive di cui all'art. 2 si applicano le seguenti riduzioni d'imposta tra loro cumulabili:
 - a) riduzione del 30 % per le strutture ricettive ubicate nelle isole della Laguna di Venezia con l'esclusione del Centro Storico, della Giudecca e delle isole dedicate in via principale alla funzione ricettiva; detta riduzione è del 10 % per gli alberghi 5 stelle;
 - b) riduzione del 40 % per le strutture ricettive ubicate in Terraferma;
 - c) riduzione del 50 % per i pernottamenti nei mesi diversi dall'alta stagione. A tal fine si considera alta stagione i periodi compresi tra il 1° gennaio e la prima domenica successiva al 6 gennaio, il periodo in cui si svolgono le manifestazioni di Carnevale, il periodo compreso tra il mercoledì antecedente la Pasqua e il martedì successivo, dal 1° aprile al 31 ottobre, la settimana che ricomprende l'8 dicembre, dal 23 al 31 dicembre;
 - d) riduzione del 50 % per i giovani compresi tra i 10 e i 16 anni di età.
5. Il calcolo dell'imposta nel caso di riduzioni tra loro cumulabili viene effettuato applicando successivamente ciascuna percentuale di riduzione (esempio: imposta base = 100; applicazione riduzione 20% e riduzione 50%; imposta da versare = 40).

Articolo 6

Obblighi di dichiarazione

1. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune di Venezia, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di pernottamenti imponibili ed il numero di quelli esenti relativi all'ultimo trimestre.
2. La dichiarazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 7

Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato.

Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Venezia.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Venezia delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare nei modi seguenti:
 - a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Venezia;
 - b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale del Comune di Venezia;
 - c) mediante pagamento tramite il sistema bancario;
 - d) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo, 1 commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9

Sanzioni amministrative

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472 e n.473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n.471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n.472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, in quanto violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 3 è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981 n.689.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente.

Articolo 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Venezia almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12

Pubblicazione

1. Ai sensi dell'art. 52 c.2 d.lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero delle finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.
2. Il regolamento sarà inviato per la pubblicazione mediante avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Articolo 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli art. 6 e 7 del presente Regolamento.
2. E' istituito un osservatorio permanente formato dall'Amministrazione Comunale e dalle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive con il compito di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e di formulare eventuali proposte correttive.